

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024	3
ALLEGATO 1 (Proposta di modifica al Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Proposte emendative presentate)	10
ALLEGATO 2 (Proposta di modifica del Regolamento – Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024 – Nuovi emendamenti presentati nella seduta del 10 aprile 2024)	36
ERRATA CORRIGE	9

*Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza
del Presidente Lorenzo FONTANA.*

La seduta comincia alle 14.05.

Esame dell'ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto ai colleghi Montaruli e D'Alessio, nominati componenti della Giunta per il Regolamento a seguito del parere da questa espresso a norma dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento nella riunione del 24 gennaio scorso sulla proposta di integrarne la composizione.

Con la riunione odierna della Giunta si riprende l'esame della ipotesi di modifica del Regolamento che i relatori Fornaro e Iezzi hanno presentato nella riunione del 24 gennaio 2024. Sul testo depositato dai relatori sono stati presentati 82 emendamenti (*allegato 1*). Si tratta di emendamenti che si riferiscono sia al testo delle modifiche agli articoli del Regolamento proposte dai relatori ma anche al testo vigente di articoli del Regolamento non toccati dalla proposta dei relatori.

Dà quindi la parola al collega Fornaro perché illustri le proposte dei relatori sulla prosecuzione dei lavori della Giunta.

Federico FORNARO, *relatore*, intende innanzitutto richiamare lo spirito al quale si è cercato di informare lo svolgimento di questo procedimento volto alla modifica del Regolamento – e cioè uno spirito di massima condivisione – al quale i relatori si sono attenuti nella valutazione delle proposte emendative che sono state presentate dai componenti della Giunta.

In questo spirito, dunque, i relatori intendono esporre oggi alla Giunta, per la fase introduttiva del dibattito su tali proposte, più che dei pareri formalizzati in senso stretto, delle valutazioni orientative. Queste sono state formulate tenendo conto dell'impostazione di fondo, ossia quella di mantenere questo percorso di riforma nell'ambito del perimetro definito dal testo base e delle sue finalità essenziali (semplificazione e razionalizzazione delle procedure e manutenzione del Regolamento), evitando innesti di materie ulteriori che – se non unanimemente condivise – potrebbero rendere più accidentato l'*iter* della riforma, compromettendo il clima di ampia condivisione che lo caratterizza.

Sulla base di tale approccio i relatori prospettano alla Giunta una suddivisione

in tre macro-filoni degli orientamenti che essi hanno maturato sulle proposte e sulle esigenze emendative che si possono ravvisare.

Su un primo gruppo di emendamenti (43) accomunati dal fatto che formulano ipotesi di modifica al di fuori dell'ambito materiale trattato dal testo dei relatori – per comodità riassumibili con la locuzione emendamenti « extra-perimetro » – i relatori intenderebbero rivolgere un invito al ritiro, non sulla base di una valutazione di merito delle questioni che essi pongono, ma solo per coerenza con l'impostazione testé richiamata. Resta fermo, ovviamente, che tali questioni potranno essere valutate e apprezzate nel merito nell'ambito del successivo percorso riformatore che, come concordato, si aprirà non appena quello in corso sia giunto ad approvazione. Gli emendamenti che rientrano in tale Gruppo sono quindi: gli identici emendamenti Bordonali 1.1, D'Alessio 1.2, Ghirra 1.3 nonché D'Orso 1.4, relativi alle funzioni dei deputati, l'emendamento Schullian 1.01, sul codice di condotta e sul Comitato consultivo di condotta, gli emendamenti D'Orso 15.1 sul contributo ai Gruppi; D'Orso 16.1 sulla convocazione della Giunta per il Regolamento; D'Orso 16-bis.1 e 16-bis.2 e Del Barba 85.2 sul rafforzamento del Comitato per la legislazione; D'Orso 17.1 e 18.1 sulle Giunte elezioni e autorizzazioni; Colucci 19.1, Ghirra 19.2, Schullian 19.3 e D'Alessio 19.4 sulla rappresentanza dei Gruppi più piccoli nelle Commissioni; D'Orso 20.1 sulla decadenza dalle cariche nelle Commissioni; D'Orso 22.1 sul numero delle Commissioni permanenti; Del Barba 22.01 sulla rappresentanza dei Gruppi nelle Commissioni bicamerali; D'Orso 24.1 sulle quote opposizione; Del Barba 24.01 sul voto a data certa; Colucci 32.1 sul processo verbale; D'Orso 40.1 e 41.1 sulle richieste procedurali relative a argomenti in quota opposizione; D'Alessio 49.1 sul voto segreto; D'Orso 56.01 sulla valutazione in Commissione delle « candidature » nei processi elettivi della Camera; D'Orso 58.1 sul giurì d'onore; D'Orso 60.1 sulle sanzioni disciplinari; D'Orso 63.1, 63.2, 65.1 e 120.1 sulla pubblicità dei lavori; Schullian 68.01

e D'Orso 100.1 sulle proposte di legge di iniziativa popolare; D'Orso 73.1 sugli effetti dei pareri rinforzati; Ghirra 86.1 sulla facoltà di subemendare gli emendamenti fuori sacco; D'Alessio 116.1 sulla questione di fiducia; D'Alessio 122.1 sugli ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio; D'Orso 135-ter.1 sul *question time* in Commissione; D'Orso 138-bis.01 sulla disciplina delle informative urgenti; D'Orso 143.1, 143.2 e 144.1 su audizioni formali e indagini conoscitive.

Con riferimento all'emendamento Schullian 1.01, anticipa che il tema da esso trattato è incluso nel secondo dei filoni cui si è riferito sopra. Si tratta in questo caso di ipotesi emendative elaborate dai relatori – ma non formalmente depositate – sulla base di esigenze di natura prevalentemente tecnica, che investono tuttavia articoli del Regolamento formalmente non compresi nel testo base ma che sono riconducibili ad una delle finalità della riforma (cioè quella di manutenzione normativa e di adeguamento del Regolamento al diritto vivente). Non si tratta, dunque, di un allargamento del perimetro e nemmeno di interventi di tipo sostanziale, ma di una limitata operazione di pulizia delle norme scritte, registrando il diritto vivente consolidato (pronunce e pareri della Giunta, compreso il Codice di condotta dei deputati cui poc'anzi si è riferito; interpretazioni e prassi del tutto consolidate; abrogazione di norme univocamente superate o del tutto desuete). Anche per tali ipotesi emendative i relatori intendono comunque attenersi ad uno spirito di massima condivisione e dunque, preannunciandone il loro specifico contenuto ai componenti della Giunta, pongono a loro disposizione il testo con una breve illustrazione, con la clausola che essi saranno formalmente presentati solo ove vi sia un consenso generalizzato; invita dunque i colleghi a far pervenire le loro valutazioni nei prossimi giorni.

Passa quindi al terzo gruppo di emendamenti presi in esame e che sono quelli riferiti alle disposizioni contenute nel testo dei relatori. Anche per tali emendamenti i relatori non intendono formulare oggi dei pareri conclusivi, ma illustrare alla Giunta

il loro orientamento, sulla base del quale si ipotizza un invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario) per quegli emendamenti che mirano a sopprimere *tout court* le modifiche proposte nel testo base ovvero a modificarle in modo radicale in senso incompatibile con la finalità dello stesso; su altre questioni poste da alcuni emendamenti l'orientamento è favorevole, con o senza proposte di riformulazione, mentre vi sono due nuovi emendamenti dei relatori a perfezionamento del testo da essi presentato.

Venendo quindi nello specifico a tali emendamenti, esprime una valutazione favorevole innanzitutto sull'emendamento 24.2 Ghirra, il quale interviene solo con una diversa formulazione del testo senza modificarne il sostanziale contenuto, in quanto esplicita che nel contingentamento dei tempi il tempo riservato a ciascun Gruppo nella discussione sulle linee generali è pari almeno a 30 minuti (previsione già contenuta nel testo dei relatori); il successivo emendamento 24.3 Del Barba sarebbe precluso ove approvato l'emendamento 24.2.

Gli emendamenti 39.1 Ghirra e 39.2 Ghirra pongono entrambi un'esigenza di ampliamento del limite di durata degli interventi nelle discussioni, ridotto, nel testo dei relatori, dagli attuali 30 a 10 minuti; al riguardo si potrebbero prospettare due ipotesi, che sottopone alla riflessione comune, per accogliere in parte tale esigenza, e cioè o un'elevazione del limite a 15 minuti ovvero introdurre una specifica disposizione che preveda che nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato il limite di tempo per tale intervento è aumentato a 20 minuti.

Per i successivi emendamenti 39.3 Del Barba, 39.4 Ghirra, 39.5 Ghirra e 39.7 Ghirra l'orientamento sarebbe sempre quello di formulare un invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario).

Sull'emendamento 39.6 Ghirra l'ipotesi di parere è favorevole, con una mera riformulazione tecnica che conseguirebbe l'effetto previsto dall'emendamento, e cioè di estendere alla discussione generale dei pro-

getti di legge costituzionale ed in materia elettorale il limite di durata di 30 minuti previsto per la discussione sulle mozioni di fiducia e di sfiducia (nel testo dei relatori per tali categorie di progetti di legge il limite di durata è di 20 minuti); la riformulazione dell'emendamento sarebbe dunque nel senso di prevedere la sostituzione al comma 5, primo periodo, nel testo dei relatori, delle parole: ed è raddoppiato con la parola: e.

Anche sugli emendamenti 47.1 Ghirra, 83.1 Del Barba, 85.1 D'Orso e sugli emendamenti Ghirra 85.3, 85.4, 85.5, 85.8, 85.9, 85.10 e 85.11 l'ipotesi è quella di invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario).

L'emendamento 85.6 Schullian risolve una questione che era rimasta aperta nel testo dei relatori e cioè il trattamento da riservare al Gruppo Misto nella prospettata disciplina di riforma della discussione degli articoli, limitata all'intervento di un oratore per Gruppo per 10 minuti; l'emendamento del collega Schullian risolve il tema proponendo di consentire l'intervento di un deputato per ciascuna componente del Gruppo Misto, riservando ad esso un tempo non inferiore a 15 minuti quando vi siano almeno due componenti politiche. Per dar seguito a tale esigenza i relatori prospettano anche qui due possibilità (da valutare insieme) e cioè seguire la logica dell'emendamento Schullian prevedendo tuttavia il termine di 15 minuti quale limite massimo e non limite minimo; in alternativa a tale ipotesi, che si rivelerebbe forse troppo rigida qualora le componenti politiche formate in seno al Gruppo Misto fossero numerose, vi sarebbe quella di riprendere, in coerenza con la logica regolamentare che ispira la disciplina degli interventi dei deputati del Gruppo Misto, la formulazione normativa impiegata in altri articoli vigenti e cioè rimettere alla Presidenza della Camera di stabilire le modalità e i limiti di tempo degli interventi; ciò al fine di assicurare la necessaria flessibilità in relazione alla concreta articolazione politica che il Gruppo Misto potrebbe assumere, e che – come dimostra l'esperienza – potrebbe essere alquanto variabile.

Concludendo l'esame degli emendamenti all'articolo 85, prospetta un'ipotesi di parere favorevole, infine, sull'emendamento 85.7 Ghirra, ipotizzando una riformulazione secondo la quale il termine è di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale; in tal modo si prevede quindi il limite di durata di 30 minuti (e non 20 minuti come nel testo dei relatori, ma nemmeno 40 come indicato nella redazione originaria dell'emendamento) nella discussione degli articoli dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale.

Passando quindi all'esame degli emendamenti al testo riformato dell'articolo 88 relativo alla disciplina degli ordini del giorno, rilevato che sugli emendamenti 88.1 D'Alessio, 88.2 Del Barba, 88.6 Ghirra e 88.7 D'Orso l'ipotesi formulata dai relatori è ancora di invito al ritiro (e in subordine, ove non accolto, un parere contrario), fa presente che sull'emendamento 88.3 Ghirra vi sarebbe un'ipotesi di parere favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo le parole: d'intesa con la parola: sentiti, al fine di rendere meno formale e vincolante la consultazione dei Presidenti dei Gruppi nella fissazione del termine per la presentazione degli ordini del giorno da parte del Presidente della Camera.

Si sofferma quindi sull'esigenza posta dagli emendamenti 88.4 D'Orso e 88.5 Ghirra che si riferiscono entrambi al limite di lunghezza di 500 parole previsto dal testo per gli ordini del giorno, proponendo nel primo caso la soppressione di tale previsione e nel secondo l'elevazione del limite a mille parole. Si tratta di un'esigenza di fondo sulla quale si prospettano due soluzioni alternative, ipotizzate entrambe sul presupposto comunque di introdurre una disciplina regolamentare di contenimento della lunghezza di tali atti e che rimette anche in questo caso alla valutazione comune. Da un lato, rimanendo nella logica del testo di stabilire esplicitamente un tetto massimo di parole, vi è l'ipotesi di innalzamento del limite da 500 a 1000 prevista dall'emendamento 88.5 Ghirra; dall'altro lato, sulla scorta di quanto proposto con riferimento alle mozioni dal successivo

emendamento 110.3 Del Barba, introdurre una clausola che fissi l'obiettivo del contenimento della lunghezza degli atti, attraverso l'enunciazione di principi di concisione, essenzialità e chiarezza cui ci si dovrebbe attenere nella formulazione degli atti. Dalla scelta su tale questione deriverà anche l'esigenza di formalizzare o meno nel Regolamento i limiti di parole che la Giunta per il Regolamento, con il parere del 3 agosto 2016, ha già definito per gli atti di sindacato ispettivo e che, per coerenza, dovrebbero anch'essi trovare ingresso nel Regolamento se si mantenesse la scelta di prevedere per gli ordini del giorno il limite espresso di parole e non introdurre la clausola generale.

Per quanto riguarda gli emendamenti 88.8 Bordonali e 88.10 Ghirra che intervengono in senso opposto e cioè, rispettivamente, per ridurre a 6 e per elevare a 10 minuti il limite di durata complessivo degli interventi in dichiarazione di voto sugli ordini del giorno (fissato dal testo in 8 minuti), l'intendimento dei relatori è quello di confermare il testo, invitando dunque al ritiro tali emendamenti (con conseguente ipotesi di parere contrario ove non accolto).

Infine con riferimento agli ordini del giorno, anche sulla scia di semplificazione della disciplina attuale tracciata dalla recente interpretazione che la Presidenza della Camera ha comunicato e cioè quella di non ritenere possibile richiedere la votazione degli ordini del giorno accolti dal Governo come raccomandazione accettata del presentatore, i relatori intendono proporre due emendamenti al testo (*vedi allegato 2*) che da un lato escludono la possibilità di votare gli ordini del giorno che abbiano ricevuto parere favorevole anche subordinato ad una riformulazione accolta dal relatore e dall'altro esplicitano la possibilità per il Governo, oltre che di esprimere parere favorevole o contrario, di rimettersi in ogni caso all'Assemblea.

Venendo quindi agli ultimi emendamenti riferiti al testo, sugli emendamenti 110.1 D'Orso e 110.2 Ghirra viene proposto un invito al ritiro, con la medesima subordinata di parere contrario ove non accolto,

mentre sull'emendamento 110.3 Del Barba e sugli emendamenti identici 110.4 D'Alessio e 110.5 Ghirra, che ripongono per le mozioni la stessa alternativa già rappresentata sul tema della lunghezza degli ordini del giorno, rinvia coerentemente a quanto detto per questi. Infine sull'emendamento 114.2 Del Barba l'ipotesi di parere è favorevole e sull'emendamento 118.1 Ghirra, in parallelo all'emendamento 88.3 della stessa deputata, si ipotizza il parere favorevole subordinata alla stessa riformulazione proposta per l'emendamento 88.3. Sugli emendamenti 114.1 e 118.2 D'Orso, infine, l'ipotesi è di invito al ritiro con la medesima subordinata di parere contrario ove non accolto.

Conclusivamente, nel ribadire che i relatori non hanno voluto cristallizzare in una formale espressione dei pareri questi orientamenti che ha esposto ai colleghi, ribadisce l'auspicio che in particolare siano accolti gli inviti al ritiro formulati con riferimento ai cosiddetti emendamenti extra-perimetro, per evitare che questi siano colpiti poi da una pronuncia di parere contrario e che la loro reiezione in questa sede si proietti negativamente quando le stesse questioni venissero poi esaminate nel successivo percorso di riforma che la Giunta avvierà.

Antonio D'ALESSIO, nel dichiarare di associarsi ai lavori fin qui svolti dalla Giunta sui temi di riforma del Regolamento con grande fervore, con riferimento a quanto testé dichiarato dal relatore Fornaro esprime l'auspicio che gli emendamenti sui quali si è prospettato l'invito al ritiro trovino poi un'effettiva sede di esame nell'ulteriore percorso di riforma che si prospetta. Quanto poi alle proposte avanzate nel merito rileva come, sulla base anche di quanto ha potuto constatare dal confronto con i colleghi, la posizione che gli attori del dibattito sono portati ad assumere sia condizionata, anche in modo inconscio, dal ruolo attualmente rivestito da ciascuno di essi, quale esponente della maggioranza o delle opposizioni, con la conseguente tendenza a rafforzare o tutelare le prerogative dell'una o delle altre. Di qui l'opportunità, a suo giudizio, di far decorrere l'entrata in vigore

delle modifiche che saranno approvate dalla prossima legislatura, così da scongiurare i condizionamenti contingenti derivanti dalle posizioni politiche attualmente rivestite e mantenere il dibattito sul piano tecnico.

Maria Anna MADIA, dopo aver ringraziato il relatore Fornaro per l'analisi dettagliata compiuta e manifestato condivisione per la linea proposta in vista del seguito dei lavori, richiama l'attenzione dei colleghi sulla proposta di riforma del Regolamento elaborata nell'ambito della Commissione XIV (DOC. II, n. 8), di cui è componente, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi. La proposta, in particolare, è volta a conferire una maggiore centralità al ruolo della Commissione XIV, la quale, a suo avviso, è oggi dotata di competenze più nominali che reali rispetto alle politiche dell'Unione europea, a causa, fra l'altro, dell'assenza di una competenza piena in sede referente sui provvedimenti o della previsione di una sessione europea con tempi certi, come nel caso del ciclo di bilancio, che spesso conduce a esaminare atti e documenti, con una certa sfasatura temporale rispetto alle tempistiche programmate. In tale prospettiva, il testo della proposta di modifica del Regolamento poc'anzi richiamata, predisposto anche con il supporto degli uffici, reca modifiche di particolare significato. Esprime quindi l'auspicio che la Giunta possa esaminare tale proposta, ancorché non sia ancora ipotizzato in quale momento dell'articolato percorso di riforma del Regolamento ciò possa avvenire, augurandosi che la riforma sia approvata comunque nel corso della legislatura.

Francesca GHIRRA, nell'unirsi ai ringraziamenti al relatore Fornaro per la dettagliata illustrazione, tiene innanzitutto a precisare che gli emendamenti da lei presentati extra-perimetro sono stati in numero limitatissimo. In particolare il primo di questi, la proposta emendativa 1.3, è stata da lei presentata sul presupposto che vi fosse una generale condivisione in seno alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, nell'ambito della quale il testo del-

l'emendamento è stato elaborato. Un secondo emendamento extra-perimetro, l'emendamento 19.2, pone il tema della rappresentanza dei Gruppi con minore consistenza numerica in seno alle Commissioni, tema che le appare da valutare in correlazione con le proposte emendative dei relatori volte a ridurre i tempi degli interventi in Aula. Questi ultimi, se approvati senza un meccanismo di compensazione, determinerebbero infatti, a suo giudizio, una ulteriore penalizzazione per i Gruppi più piccoli, argomento sul quale è necessaria una riflessione.

Federico FORNARO, *relatore*, nel segnalare alla collega Ghirra che il primo degli emendamenti cui si è riferita non ha ricevuto la condivisione generalizzata prospettata, con riguardo all'intervento del deputato D'Alessio, ricorda come, all'atto d'immaginare una suddivisione in due fasi del percorso di riforma successivo alle prime modifiche del Regolamento approvate all'inizio della legislatura, il Presidente abbia giustamente rimarcato la volontà e l'auspicio di arrivare a riforme strutturali condivise, nell'ottica di mandare a regime già nella corrente legislatura una buona parte degli interventi riformatori e con riserva in concreto di verificare per quali di essi si rendesse opportuno un differimento dell'entrata in vigore alla prossima. Quanto poi al secondo tema posto dalla collega Ghirra, ribadisce ancora una volta che l'invito al ritiro non presuppone un giudizio negativo sul merito delle questioni alla base degli emendamenti. La questione della rappresentatività dei Gruppi con minore consistenza numerica passa per due possibili strade: quella prefigurata dall'emendamento presentato dalla deputata D'Orso (22.1), su cui è stato formulato l'invito al ritiro, consistente nella riduzione del numero delle Commissioni a 10, in analogia a quanto previsto al Senato, che raggiunge in via per così dire « sottrattiva » il risultato; oppure quella, anch'essa già adottata al Senato, di consentire a ciascun deputato dei Gruppi minori di far parte di più di una Commissione, fino a un massimo di tre. Tale ultima soluzione,

peraltro, presenta anche il possibile rischio, sul quale è necessario un supplemento di riflessione, di fungere da stimolo per creare nuovi Gruppi. Rimarca comunque, in conclusione, come i relatori siano ben avvertiti della problematica della rappresentanza dei Gruppi di minore consistenza in Commissione, che è segnalata di frequente e da più parti.

Igor IEZZI, *relatore*, scusandosi per essere intervenuto a seduta iniziata a causa di un sopravvenuto impegno imprevisto, sottolinea, anzitutto, come la relazione svolta dal collega Fornaro sia da lui pienamente condivisa. Evidenzia, poi, anche in risposta ad una sollecitazione postagli dal collega Alessandro Colucci che si è dovuto allontanare per seguire il concomitante *question time* in Aula, come, per quanto riguarda gli emendamenti extra-perimetro sui quali i relatori ipotizzano un invito al ritiro, nulla osta a modificare tale orientamento ove su di essi vi sia una generale convergenza. L'orientamento seguito, infatti, è quello di lavorare all'interno del perimetro dei temi già individuati, senza pregiudizio per una sua estensione alle parti su cui da qui alla prossima seduta si dovesse registrare il consenso sostanzialmente unanime dei colleghi.

Federico FORNARO, *relatore*, fa presente di aver precisato ad inizio seduta che l'invito al ritiro deve intendersi non come un giudizio negativo sul merito delle proposte, ma come un'indicazione volta a preservare il perimetro delle modifiche in discussione nell'ambito di questo percorso di riforma.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, nel ringraziare per il lavoro svolto i relatori, evidenzia come questi abbiano messo a disposizione dei colleghi nuove ipotesi di emendamenti riferiti al Regolamento e non compresi nel testo base, al fine di verificare il consenso di tutti, in piena coerenza con lo spirito che caratterizza il percorso di questa riforma. Sarà cura dei relatori acquisire tale consenso anche nei giorni prossimi e poi farne conoscere alla Presidenza l'esito.

Sono stati poi presentati due ulteriori emendamenti al testo base, che saranno dunque posti in votazione nella prossima riunione unitamente agli emendamenti già presentati e in relazione ai quali i relatori hanno già fornito nella seduta odierna la griglia delle loro valutazioni.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 238 del 24 gennaio 2024 apportare le seguenti modifiche:

a pagina 20, nel testo a fronte, con riferimento all'art. 110, nella prima e nella seconda colonna, seconda riga, sostituire la parola: « dieci » con la seguente: « sette ».

ALLEGATO 1

Proposta di modifica al Regolamento.

(Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

(Gli emendamenti sono ordinati sulla base dell'articolo del Regolamento cui si riferiscono. Per gli articoli del Regolamento modificati dal testo dei relatori è riportato anche tale testo)

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essi svolgono tali funzioni nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, dal Regolamento e dalla legislazione vigente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Rientra tra le funzioni di cui al comma 1 quella di esprimere opinioni e di informare i cittadini, con linguaggio continente e anche al di fuori delle aule parlamentari, sui temi dell'attività che i deputati hanno svolto o intendono svolgere nell'ambito del proprio mandato. Tale funzione può avere ad oggetto anche l'attività parlamentare posta in essere da altri deputati o senatori o membri del Governo.

***1.1.** Bordonali.

***1.2.** D'Alessio.

***1.3.** Ghirra.

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essi svolgono tali funzioni nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, dal Regolamento della Camera e dalla legislazione vigente.

1.4. D'Orso.

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. I deputati esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina e onore, osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome

della Camera dei deputati. Essi si attengono nell'esercizio del mandato parlamentare agli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente nonché alle previsioni contenute nel Codice di condotta dei deputati.

Conseguentemente:

a) all'articolo 16 del Regolamento, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Giunta, in attuazione dell'articolo 1-bis, adotta il Codice di condotta dei deputati. Il Codice, pubblicato in Allegato al Regolamento, stabilisce in particolare:

a) le norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei deputati risultino informati ai principi indicati dall'articolo 1-bis;

b) le norme e le procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità delle posizioni professionali e delle cariche ricoperte, e delle attività finanziarie e dei finanziamenti ricevuti, in particolare assicurandone la pubblicità sul sito internet della Camera dei deputati, ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

c) le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti spettanti al Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter;

d) le sanzioni, comminate dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter, per la violazione delle norme e dei principi del Codice accertata dallo stesso Comitato secondo le procedure disciplinate dal Codice, ferma restando la competenza dell'Ufficio di Presidenza in ordine all'adozione di sanzioni ai sensi dell'articolo 60. Le sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità della violazione accertata. Il Comitato procede in ogni caso all'audizione del deputato interessato. La notizia delle sanzioni irrogate è pubblicata sul sito internet della Camera;

e) ogni altra norma necessaria a garantire l'applicazione dell'articolo 1-bis. »;

b) dopo l'articolo 16-bis del Regolamento, aggiungere il seguente:

« Art. 16-ter.

1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.

2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività. »;

c) all'articolo 60 del Regolamento, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato aggiungere le seguenti: ovvero nei casi in cui il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati abbia accertato una grave violazione delle norme

e dei principi del Codice di condotta e ne rimetta la valutazione all'Ufficio di Presidenza.

1.01. Schullian.

* * *

ART. 15.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ai Gruppi costituitisi entro il termine di cui al comma 1 e a quelli costituitisi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, è altresì assicurato annualmente un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica iniziale dei Gruppi di cui al periodo precedente.

15.1. D'Orso.

* * *

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a trenta deputati.

16.1. D'Orso.

* * *

ART. 16-bis.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

16-bis.1. D'Orso.

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa ed all'uso delle fonti. A tal fine

può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.

16-bis.2. D'Orso.

* * *

ART. 17.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta delle elezioni è composta di venti deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di tre mesi ciascuno, alternandosi deputati appartenenti alla maggioranza e alle opposizioni.;

al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora nella Giunta siano proposti emendamenti il Presidente della Giunta ne giudica l'ammissibilità.

17.1. D'Orso.

* * *

ART. 18.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di venti deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: La Giunta elegge *fino ad:* ed *con le seguenti:* La Giunta è presieduta, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di tre mesi ciascuno, alternandosi deputati appartenenti alla maggioranza e alle opposizioni.

18.1. D'Orso.

* * *

ART. 19.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Ogni Gruppo parlamentare deve avere almeno un rappresentante in ogni Commissione permanente.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per i deputati iscritti a Gruppi parlamentari di

consistenza numerica inferiore al numero delle Commissioni permanenti.

19.1. Alessandro Colucci.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I Gruppi, la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni, possono designare uno stesso deputato in tre Commissioni, in modo da essere rappresentati in tutte o nel maggior numero possibile di Commissioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole da: nonché quelli fino alla fine del comma.;

al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tranne nel caso previsto dal comma 1-bis.

19.2. Ghirra.

* * *

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due o più Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati in tutte le Commissioni.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: però.

19.3. Schullian.

* * *

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono però autorizzati a designare uno stesso deputato in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce altresì i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 153-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 153-sexies.

1. Le modificazioni all'articolo 19 entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.

19.4. D'Alessio.

* * *

ART. 20.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

20.1. D'Orso.

* * *

ART. 22.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I – Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio, interni, innovazione tecnologica e digitale;

II – Giustizia;

III – Affari esteri e difesa;

IV – Politiche dell'Unione europea;

V – Bilancio e programmazione economica;

VI – Finanze e tesoro;

VII – Cultura, patrimonio culturale, ricerca scientifica, istruzione, spettacolo e sport;

VIII – Ambiente, mobilità sostenibile, energia, transizione ecologica, lavori pubblici, comunicazioni;

IX – Attività produttive e agricole, commercio, turismo;

X – Affari sociali, salute, lavoro e previdenza sociale.

22.1. D'Orso.

* * *

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Quando si procede alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato della Repubblica al fine di assicurare, nel rispetto del criterio di proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede alla Camera, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento della Camera.

22.01. Del Barba.

* * *

ART. 24.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.

Conseguentemente, al quarto periodo, aggiungere le parole: , ferma restando la quota di cui al secondo periodo.

24.1. D'Orso.

* * *

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore al triplo di quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Al comma 8, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole da: al triplo di fino a: articolo 39, comma 1 con le seguenti: a trenta minuti.

24.2. Ghirra.

* * *

Al comma 8, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: al triplo con le seguenti: al doppio.

24.3. Del Barba.

* * *

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può fissare il termine perentorio decorso il quale i progetti di legge e gli atti di indirizzo, sottoscritti almeno da un terzo dei deputati e inseriti nel programma dei lavori, debbono essere posti in votazione in Assemblea.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i progetti di legge sono posti all'esame e alla votazione dell'Assemblea nel testo presentato o trasmesso alla Camera ovvero approvato dalla Commissione. Nel caso in cui il provvedimento sia discusso in Assemblea nel testo del proponente o comunque la Commissione non abbia apportato le modificazioni richieste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 85, comma 1-bis, tali modificazioni vengono poste in votazione di diritto e in forma di proposte emendative.

3. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 1 è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione assembleare.

4. Non si fa ricorso al procedimento di cui al presente articolo per i progetti di legge di cui agli articoli 72, quarto comma, 77 e 79 della Costituzione.

24.01. Del Barba.

* * *

ART. 32.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'inizio della seduta il Presidente avverte che, se non vi sono osservazioni, il verbale della seduta della giornata precedente, già distribuito telematicamente in formato provvisorio ai deputati, si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano e non può essere richiesta la verifica del numero legale.

32.1. Alessandro Colucci.

* * *

ART. 39.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.	1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.	2-4. <i>Identici.</i>
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.	
4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.	
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.	5. Il termine previsto dal comma 1 è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale . È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

39.1. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.

39.2. Ghirra.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato con le seguenti: a venti minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e a venticinque minuti.

39.3. Del Barba.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.

39.4. Ghirra.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: è raddoppiato con le seguenti: è aumentato a quaranta minuti.

39.5. Ghirra.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: è raddoppiato con le seguenti: è aumentato a trenta minuti.

39.6. Ghirra.

* * *

Al comma 5, primo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: e in materia elettorale con le seguenti: in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

39.7. Ghirra.

* * *

ART. 40.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Non è ammessa la presentazione di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

40.1. D'Orso.

* * *

ART. 41.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sugli argomenti iscritti in calendario su proposta dei Gruppi di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati.

41.1. D'Orso.

* * *

ART. 47.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.	1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.	2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di venti minuti , oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Sopprimere le modifiche al comma 2 proposte dal testo dei Relatori.

47.1. Ghirra.

* * *

ART. 49.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.	5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno dieci minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: Regolamento aggiungere le seguenti: , sulle proposte di modifica del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme in materia di ordinamento giudiziario,.

49.1. D'Alessio.

* * *

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il settimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista

l'elezione il Presidente della Camera trasmette alla Commissione competente per materia le indicazioni dei nominativi pervenute, con i relativi *curricula*. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.

2. I nominativi ed i relativi *curricula* sono pubblicati sul sito *internet* della Camera.

3. La Commissione stabilisce di quali fra i soggetti indicati procedere all'audizione; essa procede comunque all'audizione di quelli per cui ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione.

4. Al termine dell'esame la Commissione, con riferimento ai nominativi di cui al comma 1, presenta una relazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione, sull'idoneità a ricoprire la carica e sulla assenza di cause di conflitto d'interessi. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera entro i due giorni antecedenti lo svolgimento dell'elezione ed è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.

5. La Commissione, ove ciò si renda necessario a concludere la sua istruttoria, può chiedere al Presidente della Camera il rinvio della elezione una sola volta e per non più di una settimana.

56.01. D'Orso.

* * *

ART. 58.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione è composta in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

58.1. D'Orso.

* * *

ART. 60.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. È facoltà del deputato presentare una memoria difensiva. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono adeguatamente motivate e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea.

60.1. D'Orso.

* * *

ART. 63.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Di esse è assicurata la pubblicità nella forma della trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare ed attraverso il sito *internet* della Camera, oltre alla possibilità che il Presidente della Camera disponga la trasmissione televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

63.1. D'Orso.

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto e pubblicato un resoconto stenografico.

63.2. D'Orso.

* * *

ART. 65.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sul sito *internet* della Camera.

65.1. D'Orso.

* * *

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Esse, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnate alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sei mesi, delle disposizioni dell'articolo 107.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare ad esse assegnate entro e non oltre un mese dal deferimento. Un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari della proposta di legge è audito dalla Commissione. L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, la proposta di legge è iscritta d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la

discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche alle proposte di legge presentate dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. Un rappresentante del Consiglio regionale proponente è audito dalla Commissione.

Conseguentemente, all'articolo 107, sopprimere il comma 4.

68.01. Schullian.

* * *

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

1. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei progetti di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del progetto di legge. L'esame in Commissione deve essere concluso entro due mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il progetto di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.

2. I termini previsti dal comma 1 si applicano anche ai progetti di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale.

100.01. D'Orso.

* * *

ART. 73.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificatamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

73.1. D'Orso.

* * *

ART. 83.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi	1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi

dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
--	---

Al comma 1, sopprimere la modifica proposta dal testo dei Relatori.

83.1. Del Barba.

* * *

ART. 85.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.	1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge.
1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.	1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1.
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli , se la loro particolare importanza lo richieda.	2. Un deputato per ciascun Gruppo * può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti. Il termine è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale ed elettorale. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.
3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione	3. Abrogato.

* Occorre valutare su questo aspetto se differenziare o meno la posizione del Gruppo misto.

di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.	
4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.	4. <i>Abrogato.</i>
5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	5. <i>Abrogato.</i>
6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.	6. <i>Abrogato.</i>
7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in	8. <i>Identico.</i>

votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.	
--	--

Sopprimere le modifiche all'articolo proposte dal testo dei Relatori.

85.1. D'Orso.

* * *

Al comma 1-bis, sostituire le parole: la Commissione bilancio abbia con le seguenti: la Commissione bilancio o il Comitato per la legislazione abbiano.

85.2. Del Barba.

* * *

Sopprimere le modifiche al comma 2 proposte dal testo dei Relatori.

85.3. Ghirra.

* * *

Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il primo periodo con il seguente: Uno o più deputati per ciascun Gruppo possono intervenire nella discussione degli articoli per non più di venti minuti.

85.4. Ghirra.

* * *

Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascun deputato può intervenire nella discussione degli articoli per non più di quindici minuti.

85.5. Ghirra.

* * *

Al comma 2, nel testo dei Relatori, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto in ragione della composizione numerica delle singole componenti, garantendo, qualora vi siano almeno due componenti, un tempo complessivo non inferiore a quindici minuti.

85.6. Schullian.

* * *

Al comma 2, nel testo dei Relatori, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il termine è di quaranta minuti per i progetti di legge costituzionale, elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

85.7. Ghirra.

* * *

Sopprimere l'abrogazione del comma 3 proposta dal testo dei Relatori.

85.8. Ghirra.

* * *

Sopprimere l'abrogazione del comma 4 proposta dal testo dei Relatori.

85.9. Ghirra.

* * *

Sopprimere l'abrogazione del comma 5 proposta dal testo dei Relatori.

85.10. Ghirra.

* * *

Sopprimere l'abrogazione del comma 6 proposta dal testo dei Relatori.

85.11. Ghirra.

* * *

ART. 86.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più Presidenti fino a consistenza numerica con le seguenti: un Presidente di Gruppo.

86.1. Ghirra.

* * *

ART. 88.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.	1. Nel termine stabilito dal Presidente , ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recante istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.
	1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, senza subordinarlo ad alcuna riformulazione, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'ordine del giorno accolto come raccomandazione richiedendone la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, che può essere solo favorevole o contrario. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.	2. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. (la soppressione del secondo e terzo periodo sono codificazione della prassi)

Sostituire il comma 1, nel testo dei Relatori, con il seguente:

1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun Gruppo parlamentare, attraverso il proprio Presidente o altri deputati da lui delegati, può presentare, in numero non superiore ad un quinto della propria

consistenza numerica arrotondato all'unità superiore, ordini del giorno formulati in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recanti istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto può altresì presentare ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal periodo precedente. Gli ordini del giorno possono altresì essere presentati da un numero non inferiore a quattordici deputati purché non abbiano già sottoscritto altri ordini del giorno in relazione alla medesima legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore di una legge, ciascun Gruppo parlamentare ovvero un numero non inferiore a quattordici deputati può chiedere che il Governo riferisca in Assemblea, ovvero con le stesse modalità previste dal comma 1 dell'articolo 134, sull'attuazione degli ordini del giorno ad essa collegati. È assicurato in ciascun calendario dei lavori dell'Assemblea lo svolgimento di una seduta dedicata agli adempimenti alle richieste di cui al precedente periodo.

2. In ciascun calendario non possono essere iscritte più di due relazioni del Governo di cui al comma 1 relative a richieste presentate dallo stesso Gruppo parlamentare. Ciascun deputato può sottoscrivere non più di una richiesta per ogni mese di lavoro parlamentare.

3. Entro la settimana precedente al giorno fissato per lo svolgimento in Assemblea, il Governo può dichiarare di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che il proponente acconsenta ad un più lungo rinvio.;

all'articolo 122:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono, salvo quanto previsto al comma 3.;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In Assemblea è ammessa esclusivamente la presentazione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 88, di ordini del giorno attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.

88.1. D'Alessio.

* * *

Sostituire il comma 1, nel testo dei Relatori, con il seguente:

1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun Gruppo o componente politica del Gruppo misto può presentare non più di tre ordini del giorno recanti istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa si giustifichi in ragione dell'andamento dell'esame

degli articoli e a condizione che l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

88.2. Del Barba.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, dopo la parola: Presidente aggiungere le seguenti: d'intesa con i Presidenti dei Gruppi.

88.3. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo sopprimere le seguenti parole: e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole.

88.4. D'Orso.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

88.5. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, secondo periodo, sopprimere la parola: eccezionalmente.

88.6. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno per non più di cinque minuti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

88.7. D'Orso.

* * *

Al comma 1-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: otto minuti con le seguenti: sei minuti.

88.8. Bordonali.

* * *

Al comma 1-bis, secondo periodo, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: otto minuti con le seguenti: dieci minuti.

88.10. Ghirra.

* * *

ART. 110.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole , al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Al comma 1, sopprimere le modifiche proposte dal testo dei Relatori.

110.1. D'Orso.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: omogeneo con le seguenti: funzionale alla identificazione o alla definizione degli impegni richiesti al Governo.

110.2. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole, con le seguenti: secondo i principi di concisione, essenzialità e chiarezza,.

110.3. Del Barba.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: mille.

***110.4.** D'Alessio.

***110.5.** Ghirra.

* * *

ART. 114.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.	5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano o vi consentano i presentatori.

Sopprimere le modifiche al comma 5 proposte dal testo dei Relatori.

114.1. D'Orso.

* * *

Al comma 5, nel testo dei Relatori, sostituire le parole: se lo richiedano o vi consentano i presentatori con le seguenti: se lo richiedano i presentatori, il Governo o un Presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.

114.2. Del Barba.

* * *

ART. 116.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, in un termine non inferiore a sei ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Se il voto della Camera è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-bis. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 86, comma 4-bis, 88, comma 2, e 89.

3-ter. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

Conseguentemente, all'articolo 154, sopprimere il comma 2.

116.1. D'Alessio.

* * *

ART. 118.

TESTO VIGENTE	TESTO BASE DEI RELATORI
1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.	1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110 , che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.

Al comma 1, nel testo dei Relatori, primo periodo, dopo la parola: Presidente aggiungere le seguenti: d'intesa con i Presidenti dei Gruppi.

118.1. Ghirra.

* * *

Al comma 1, nel testo dei Relatori, sopprimere le parole: formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

118.2. D'Orso.

* * *

ART. 120.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

120.1. D'Orso.

* * *

ART. 122.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: , salvo quanto previsto al comma 3.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: altri.

122.1. D'Alessio.

* * *

ART. 135-ter.

Al comma 1, sostituire le parole: due volte al mese con le seguenti: una volta alla settimana.

135-ter.1. D'Orso.

* * *

ART. 138-bis.

Dopo l'articolo 138-bis, aggiungere il seguente:

Art. 138-ter.

1. Ove uno o più Gruppi chiedano che il Governo renda alla Camera un'informativa, che non sia possibile ottenere tempestivamente con lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo ed avente ad oggetto un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Commissione competente per materia.

2. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini indicati dal Presidente. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di durata non inferiore a trenta minuti destinata allo svolgimento di tali dibattiti.

138-bis.01. D'Orso.

* * *

ART. 143.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero a società di diritto privato a partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Per finalità esclusivamente conoscitive, possono inoltre chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle autorità indipendenti, alla Corte di cassazione, ai commissari straordinari del Governo, ai soggetti rappresentativi di interessi tutelati, ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati ovvero di loro delegati nei limiti dei poteri attribuiti dall'ordinamento a ciascun organo.

143.1. D'Orso.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le procedure di cui ai commi precedenti sono disposte quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.

3-ter. Le Commissioni svolgono un costante monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di loro competenza, avvalendosi di ogni relazione e documento ad esse deferiti ed utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti e all'articolo 144. A tal fine possono istituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, appositi comitati permanenti. Questi possono presentare alle Commissioni documenti con i quali è dato conto dei risultati del monitoraggio svolto e che sono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, ed è finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. L'audizione è comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.

143.2. D'Orso.

* * *

ART. 144.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi delle opposizioni, la Commissione medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno non può essere disposta, per ogni Commissione, più di una indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.

144.1. D'Orso.

ALLEGATO 2

Proposta di modifica del Regolamento

(Testo dei Relatori del 24 gennaio 2024)

Nuovi emendamenti presentati nella seduta del 10 aprile 2024

Art. 88.

Al comma 1-bis, nel testo dei Relatori, terzo periodo, sostituire le parole: senza subordinarlo ad alcuna riformulazione con le seguenti: anche subordinato ad una riformulazione accolta dal presentatore.

88.11. I Relatori.

Al comma 1-bis, nel testo dei Relatori, quarto periodo, sostituire le parole: , che può essere solo favorevole o contrario con le seguenti: favorevole o contrario. È in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea.

88.12. I Relatori.